**CONVENZIONE QUADRO**

**PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE PROPEDEUTICHE**

##### PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

***PROGETTO CORDA***

***COOPERAZIONE PER L’ORIENTAMENTO E LA RIDUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DI ACCESSO***

TRA

l’Università degli Studi di Parma, in prosieguo denominata “Università”, codice fiscale e partita IVA 00308780345, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Paolo Andrei, nato a Parma il 10 ottobre 1962 o da suo delegato alla firma

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(denominazione dell’ente)*, in prosieguo denominato “Istituto”, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_, rappresentata dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante *pro tempore*,Prof./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

di seguito anche indicate “Parti”,

PREMESSO CHE

lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 14 del 16 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, e successive modifiche, contempla, tra i compiti dell’Ateneo, lo sviluppo delle relazioni e dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nonché prevede che l’Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa promuovere ed utilizzare forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati;

l’art. 6 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2014, prevede, al fine dell’ammissione degli studenti ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che i regolamenti didattici di Ateneo prevedano il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale;

nei medesimi regolamenti didattici devono essere indicate le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore;

in caso di verifica della preparazione iniziale non positiva, i regolamenti didattici devono prevedere specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso;

l’art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22 novembre 2013, definisce le modalità di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale da parte degli studenti, conformemente al D.M. 270/2004;

si ravvisa l’opportunità di migliorare il raccordo tra il sistema scolastico e il sistema universitario locali nell’ambito delle attività di orientamento degli studenti, al fine di contribuire alla riduzione del debito formativo di accesso agli studi universitari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1 - Oggetto**

### Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, le parti convengono di poter attivare, nell’ambito del Progetto CORDA (Cooperazione per l’Orientamento e la Riduzione delle Difficoltà di Accesso) e per ogni anno scolastico compreso nella durata della presente convenzione, dei

**CORSI PROPEDEUTICI**

aventi valenza di orientamento nella scelta del corso di studio universitario, a conclusione del ciclo di studi di secondo grado, e volti a ridurre il debito formativo di accesso ai corsi di studio dell’Università.

**Articolo 2 - Attività e modalità di collaborazione**

Le materia oggetto di tali Corsi possono essere: Matematica, Informatica, Inglese.

I corsi propedeutici sono rivolti, di norma, agli studenti iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado. Per esigenze organizzative il Coordinatore del Progetto, appartenente ai ruoli del personale docente dell’Università, può individuare una sede unica di svolgimento del corso per più Istituti. In tal caso i Dirigenti scolastici autorizzeranno gli studenti interessati a frequentare il corso in tale sede.

Annualmente gli Istituti sottopongono al Coordinatore le richieste di attivazione di Corsi.

L’Università si riserva, compatibilmente con le risorse disponibili e le richieste di attivazione pervenute dagli Istituti, di stabilire il numero di corsi attivabili da parte di ogni Istituto.

Annualmente l’Università, al fine di sostenere le azioni di orientamento e di favorire l’attrazione scolastica e compatibilmente con le risorse disponibili, può, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, prevedere un premio di studio per i migliori studenti partecipanti alla prova finale del corso CORDA che intendano iscriversi all’Università di Parma.

I corsi, che possono svolgersi sia in orario scolastico che extrascolastico, hanno la durata minima di 40 ore e devono essere realizzati nel periodo settembre - febbraio dell’anno scolastico di riferimento. Possono essere previste una o più classi, ciascuna delle quali composta da non più di 25 alunni. L’Istituto mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per la realizzazione dei corsi, indipendentemente che siano attivati per una o più classi.

I corsi propedeutici sono tenuti da insegnanti di MATEMATICA, INFORMATICA ed INGLESE dell’Istituto, previa partecipazione degli stessi alle iniziative di coordinamento di cui all’art. 5 della presente Convenzione. Il Dirigente Scolastico autorizza la partecipazione del proprio personale insegnante alle iniziative di coordinamento promosse, nell’ambito della realizzazione del progetto, dai Dipartimenti interessati dell’Università, e consente, con specifici permessi, la loro partecipazione, con funzioni di sorveglianza, allo svolgimento della verifica finale.

L’Istituto ha il compito di registrare la partecipazione di ogni studente al corso, di attestarne l’effettivo svolgimento e di comunicare all’Università, al termine delle attività, i nominativi degli studenti che intendano partecipare alla verifica finale, che si svolgerà di norma in locali messi a disposizione dall’Università. A tale verifica possono partecipare esclusivamente gli studenti che hanno seguito il corso propedeutico.

La gestione dell’organizzazione didattica del Progetto CORDA, incluse eventuali sperimentazioni come l’estensione dell’iniziativa a studenti iscritti ad anni inferiori all’ultimo, è attribuita al Coordinatore del Progetto, il quale provvede ad elaborare i programmi didattici dei corsi propedeutici; tali programmi sono allegati alle schede informative annuali messe a disposizione degli Istituti aderenti all’iniziativa.

**Articolo 3 - Oneri per la realizzazione del progetto**

Per ciascun corso realizzato al di fuori dell’orario scolastico o dell’orario di lavoro degli insegnanti dell’Istituto, l’Università prevede, a proprio carico, relativamente all’anno di sottoscrizione del presente atto, un onere di € 1.100,00 per ogni classe, da erogare a favore dell’Istituto convenzionato al termine delle lezioni, previa trasmissione da parte dell’Istituto stesso dell’attestazione di svolgimento di cui all’art. 6. Per gli anni successivi l’onere verrà indicato nella scheda informativa di attivazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

**Articolo 4 - Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

**Articolo 5 - Durata e recesso**

La presente Convenzione ha una durata di cinque anni scolastici a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è eventualmente rinnovabile, per ulteriori periodi quinquennali, tramite scambio di corrispondenza tra le parti.

È facoltà delle Parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta da inviare, tramite PEC, almeno 3 mesi prima dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza o del recesso anticipato della Convenzione.

**Articolo 6 - Coperture assicurative e sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi, compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le Parti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 7 - Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Parma in via esclusiva.

**Articolo 8 – Imposta di registro, imposta di bollo e sottoscrizione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal soggetto ospitante ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.

**Articolo 9 - Norma di rinvio**

Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| IL RETTOREPaolo Andrei\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | IL DIRIGENTE SCOLASTICO… …\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005*

*nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*